



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 gennaio 2019
(OR. en)

5740/19

LIMITE

WTO 24
MAP 1
MI 62
PREP-BXT 24

Fascicolo interistituzionale:
2019/0020(NLE)

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 46 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 46 final.

All.: COM(2019) 46 final

Bruxelles, 28.1.2019
COM(2019) 46 final

2019/0020 (NLE)

Limited

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli appalti pubblici ("comitato dell'AAP" o "comitato") in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Accordo sugli appalti pubblici e recesso del Regno Unito dall'Unione europea

L'accordo sugli appalti pubblici (di seguito "accordo"¹) è un accordo multilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo sugli appalti pubblici riveduto è entrato in vigore il 6 aprile 2014.

L'Unione europea è parte dell'accordo in quanto l'oggetto di quest'ultimo rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, per la quale l'Unione ha competenza esclusiva. Gli Stati membri sono soggetti all'accordo a norma del diritto dell'Unione.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza il Regno Unito diverrà un paese terzo e il diritto dell'Unione cesserà di applicarglisi a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che sia stabilita un'altra data con un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, o all'unanimità dal Consiglio europeo in accordo con il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. L'accordo di recesso è stato approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito ("periodo di transizione").

L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accordo di recesso, approvato dal Consiglio europeo (articolo 50) il 25 novembre 2018. La sua ratifica nel Regno Unito è tuttavia incerta.

A decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, l'accordo cesserà automaticamente di applicarsi al Regno Unito.

È nell'interesse dell'Unione provvedere affinché il Regno Unito continui a beneficiare dei diritti e resti soggetto agli obblighi previsti dell'accordo a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione non si applicherà più al Regno Unito e nel Regno Unito. Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà ad essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo riconosce che, nel

¹ L'accordo del 1994 e l'accordo riveduto sono di seguito denominati collettivamente "accordo" ai fini della presente proposta.

contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.

Il Regno Unito ha espresso il desiderio di aderire all'accordo dopo il recesso dall'Unione.

Con la lettera congiunta dell'11 ottobre 2017, il Regno Unito e l'Unione europea hanno informato i membri dell'OMC dell'intenzione di collaborare all'obiettivo del Regno Unito di continuare, dopo l'uscita dall'UE, a godere dei diritti ed essere soggetto agli obblighi che ha attualmente nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici in qualità di Stato membro dell'UE sulla base degli impegni attualmente contenuti nell'elenco degli impegni dell'UE².

Il 1° giugno 2018 l'Unione europea ha trasmesso al direttore generale dell'OMC una lettera del Regno Unito in cui il paese comunicava il proprio interesse ad aderire all'accordo e alla quale era allegata la pertinente documentazione, compresa l'offerta iniziale di accesso al mercato e le risposte del Regno Unito alla *Checklist of Issues* (elenco di questioni)³.

La domanda, l'offerta iniziale e le risposte alla *Checklist of Issues* del Regno Unito sono state trasmesse alle parti dell'accordo il 5 giugno 2018⁴.

In seguito alle consultazioni con le parti dell'accordo, il 1° ottobre 2018 il Regno Unito ha quindi presentato un'offerta finale al comitato per gli appalti pubblici. L'offerta finale è stata trasmessa alle parti dell'accordo il 2 ottobre 2018⁵. Una sintesi dell'offerta finale del Regno Unito e la valutazione della Commissione sono riportate qui di seguito.

La decisione del Consiglio dovrebbe consentire alla Commissione di approvare, a nome dell'Unione, l'adesione del Regno Unito all'accordo, alle condizioni fissate nella decisione prevista del comitato dell'AAP.

2.2 Comitato per gli appalti pubblici

Il comitato dell'AAP è stato istituito per gestire l'attuazione dell'accordo. È composto da rappresentanti di ciascuna parte e da membri dell'OMC e di organizzazioni intergovernative in qualità di osservatori.

L'Unione, come tutte le altre parti dell'accordo, è un membro del comitato dell'AAP, in cui è rappresentata dalla Commissione. Nel comitato dell'AAP le decisioni sono adottate per consenso.

² https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter_from_eu_and_uk_permanent_representatives.pdf.

³ La *Checklist of Issues* contiene informazioni sulla coerenza del sistema amministrativo e del quadro giuridico per gli appalti pubblici del Regno Unito con le prescrizioni dell'AAP.

⁴ La domanda del Regno Unito è contenuta nel documento GPA/146; l'offerta iniziale di accesso al mercato del Regno Unito è contenuta nel documento GPA/ACC/GBR/1; le risposte del Regno Unito alla *Checklist of Issues* sono contenute nel documento GPA/ACC/GBR/2.

⁵ L'offerta finale di accesso al mercato del Regno Unito è contenuta nel documento GPA/ACC/GBR/16.

2.3 La decisione prevista del comitato per gli appalti pubblici

In occasione della riunione del comitato dell'AAP del 17 ottobre 2018, la Commissione europea ha espresso, a nome dell'Unione, l'accordo di massima all'adesione del Regno Unito all'accordo.

L'Unione ha fornito l'accordo di massima a patto che le condizioni di adesione del Regno Unito all'accordo non cambino a detrimento dell'Unione o che gli interessi dell'Unione non siano compromessi dalla posizione delle altre parti dell'accordo.

L'accordo di massima è stato inoltre fornito fatti salvi i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito per un accordo di recesso, che potrebbe includere un periodo di transizione durante il quale il Regno Unito rimarrebbe vincolato dagli impegni dell'Unione a norma dell'accordo; l'adesione del Regno Unito sarebbe effettiva a partire dal termine del periodo di transizione.

In occasione della riunione del comitato dell'AAP del 28 novembre 2018, tutte le parti hanno espresso il loro accordo di massima all'adesione del Regno Unito all'accordo, pur continuando a deliberare sul testo esatto della decisione che sarà formalmente adottata in una fase successiva.

Il comitato dell'AAP dovrà adottare una decisione relativa all'adesione del Regno Unito all'accordo e che ne precisi le condizioni.

A norma dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto, "*Qualunque membro dell'OMC può aderire al presente accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato. L'adesione avverrà depositando presso il direttore generale dell'OMC uno strumento di adesione che enunci le condizioni così concordate. L'accordo entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30° giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione*⁶".

2.4. Le condizioni cui è subordinata l'adesione del Regno Unito all'accordo

L'adesione del Regno Unito all'accordo dovrebbe essere soggetta a condizioni da inserire nell'atto previsto del comitato dell'AAP.

In assenza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione che preveda un periodo di transizione, è opportuno che il Regno Unito sia autorizzato a depositare lo strumento di adesione a condizione di farlo:

- (a) non prima di 30 giorni prima della data in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione; ed
- (b) entro sei mesi dalla data della decisione del comitato dell'AAP, a meno che il periodo per la presentazione dello strumento non sia prolungato da tale comitato.

Il deposito dello strumento di adesione del Regno Unito presso il direttore generale dell'OMC dovrebbe tuttavia essere considerato come non avvenuto ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 2, dell'accordo del 1994 e dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto se,

⁶ Nell'accordo del 1994 l'articolo pertinente è il XXIV, paragrafo 2.

entro i successivi 30 giorni, l'Unione informa il comitato dell'AAP che il Regno Unito continua a essere soggetto all'accordo a norma del diritto dell'Unione.

Nel caso in cui l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito preveda un periodo di transizione, l'Unione dovrebbe informare le altre parti dell'accordo che nel corso del periodo di transizione il Regno Unito deve essere trattato al pari di uno Stato membro ai fini dell'accordo. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe soggetto all'accordo fino alla data di scadenza del periodo di transizione concordato.

In tal caso il Regno Unito dovrebbe presentare una serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di transizione. Il comitato dell'AAP riesaminerà la serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* e valuterà allora una decisione appropriata.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1. Offerta finale del Regno Unito

L'offerta finale del Regno Unito replica le condizioni dell'attuale elenco degli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo in quanto applicabile al Regno Unito. L'obiettivo del Regno Unito è far sì che tali condizioni mantengano lo stesso livello di accesso al mercato delle altre parti dell'accordo al momento della sua adesione all'accordo. Nel replicare le condizioni dell'elenco dell'Unione, il Regno Unito deve apportare adeguamenti tecnici per tener conto del fatto che il diritto dell'Unione non si applicherà più al Regno Unito e nel Regno Unito.

Impegni in materia di accesso al mercato (soglie, enti, beni, servizi, servizi edili contemplati e note generali)

Soglie

Le soglie del Regno Unito di cui all'allegato 1, all'allegato 2 e all'allegato 3 corrispondono alle soglie applicate dall'Unione per beni, servizi e servizi edili.

Enti

Nell'allegato 1 ("Autorità governative centrali"), l'elenco degli enti del Regno Unito rimane identico a quello del Regno Unito nel quadro dell'elenco dell'Unione, pertanto l'ambito di applicazione è uguale a quello attualmente previsto dall'elenco dell'Unione.

Nei casi in cui le funzioni di un ente elencato in tale allegato siano state o vengano trasferite a un altro ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice, il Regno Unito, al fine di garantire che ciò non comporti una perdita di accesso al mercato, chiarisce ulteriormente alla nota a piè di pagina 1 che l'ente successore deve essere considerato incluso in detto allegato. Ove pertinente, il Regno Unito ha inoltre inserito riferimenti alla legislazione nazionale del Regno Unito piuttosto che al diritto dell'Unione.

Ai fini di un confronto, l'allegato 1, punti da 1 a 4, dell'elenco dell'Unione riguardante le autorità governative centrali contiene quattro categorie che forniscono diversi livelli di

accesso agli appalti. Nell'offerta finale il Regno Unito concede all'Unione l'ambito di applicazione più ampio possibile, comprendente tutte le autorità governative centrali del Regno Unito (punto 1).

Il punto 2 dell'offerta finale del Regno Unito riguarda tutte le parti non elencate al punto 1.

L'allegato 1 comprende quattro note. L'offerta finale del Regno Unito replica le riserve che l'Unione ha nei confronti di alcune parti.

Nell'allegato 2 ("Enti pubblici decentrati") l'offerta finale del Regno Unito prevede un ambito di applicazione in relazione agli enti pubblici decentrati uguale a quello attualmente previsto dall'Unione a norma dell'accordo.

I riferimenti alle regioni NUTS dell'Unione ai sensi del diritto dell'Unione sono stati tuttavia sostituiti da riferimenti alle unità territoriali del Regno Unito di cui all'allegato 7, nota 3 (cfr. infra, note generali).

A norma dell'allegato 2, punto 2, il Regno Unito continua a seguire l'approccio basato sulle definizioni, come avviene attualmente nel quadro dell'elenco dell'Unione, per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli "organismi di diritto pubblico". L'offerta finale del Regno Unito definisce gli organismi di diritto pubblico di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord facendo riferimento alla legislazione nazionale del Regno Unito e non al diritto dell'Unione. In ogni caso, il Regno Unito fornisce l'elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico, che resta identico a quello del Regno Unito nel quadro dell'elenco dell'Unione. L'ambito di applicazione del Regno Unito pertanto rimane uguale a quello previsto dall'elenco dell'Unione.

L'allegato 2 comprende quattro note. L'offerta finale del Regno Unito replica le riserve che l'Unione europea ha nei confronti di alcune parti. Nella nota 2, per quanto riguarda la riserva del Regno Unito nei confronti di Giappone, Corea e Stati Uniti in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), è necessario un adeguamento tecnico. La definizione di PMI sarà quella prevista dalla legislazione nazionale del Regno Unito e non dalle disposizioni del diritto dell'Unione. La legislazione del Regno Unito (articolo 112, paragrafo 4, del Public Contracts Regulations 2015) fa direttamente riferimento alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'elenco del Regno Unito replica le riserve che l'Unione ha nei confronti di alcune parti.

Nell'allegato 3 ("Altri enti") l'offerta finale del Regno Unito prevede che l'ambito di applicazione comprenda enti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici, replicando nuovamente l'elenco dell'Unione.

In detto allegato sono tuttavia necessari adeguamenti tecnici di lieve entità. L'offerta finale del Regno Unito non contiene riferimenti al diritto dell'Unione, bensì alla legislazione nazionale del Regno Unito, ad esempio per quanto riguarda i concetti di "impresa pubblica" e "influenza dominante".

Gli elenchi indicativi di enti restano identici a quelli per il Regno Unito nel quadro dell'elenco degli impegni dell'Unione. L'ambito di applicazione del Regno Unito pertanto rimane uguale a quello previsto dall'elenco dell'Unione.

L'allegato 3 comprende otto note. L'offerta finale del Regno Unito replica le riserve che l'Unione ha nei confronti di alcune parti.

Beni

L'ambito di applicazione dell'allegato 4 dell'offerta finale del Regno Unito riguarda gli stessi beni contemplati dall'attuale elenco dell'Unione.

Servizi

L'ambito di applicazione dell'allegato 5 dell'offerta finale del Regno Unito riguarda gli stessi servizi contemplati dall'elenco dell'Unione.

Servizi edili e concessioni di lavori

Nell'allegato 6, punto 2, dell'offerta finale, il Regno Unito offre ai prestatori di servizi edili dell'Unione l'accesso al mercato dei suoi contratti di concessioni di lavori con soglia pari o superiore a 5 000 000 DSP (diritti speciali di prelievo).

Il Regno Unito replica inoltre le riserve formulate dall'Unione nella nota di cui all'allegato 6.

Note generali

Il Regno Unito fornisce nell'allegato 7 l'elenco delle unità territoriali nazionali ai fini dell'allegato 2, punto 1 e nota 1, e dell'allegato 3, nota 6. Tali unità territoriali replicano le regioni NUTS del Regno Unito quali attualmente definite a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003⁷.

3.2. Valutazione della Commissione dell'offerta del Regno Unito

L'offerta finale del Regno Unito replica l'elenco degli impegni dell'Unione esistente applicabile al Regno Unito, con adeguamenti tecnici di lieve entità. Poiché l'elenco dell'Unione è già molto esauriente in termini di enti, beni e servizi contemplati e prevede un livello notevole di apertura dei mercati degli appalti pubblici, il Regno Unito manterrà, al momento dell'adesione all'accordo, l'attuale elevato livello di apertura del suo mercato degli appalti nei confronti delle parti dell'accordo.

In termini di accesso al mercato per beni, servizi e operatori economici dell'Unione, l'offerta finale del Regno Unito è appropriata, in quanto il Regno Unito offre all'Unione l'ambito di applicazione massimo offerto alle parti (cfr. in particolare l'allegato 1 per le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali e l'allegato 6 per le concessioni di lavori).

In considerazione del fatto che l'offerta finale del Regno Unito replica l'elenco degli impegni dell'Unione in termini di ambito di applicazione e del fatto che il Regno Unito è disposto a fornire all'Unione il massimo livello di accesso al mercato offerto alle parti, l'Unione garantirà reciprocità di trattamento e, ove necessario, adatterà l'elenco per fornire a beni, servizi, fornitori e prestatori di servizi del Regno Unito l'accesso agli appalti contemplati dall'elenco degli impegni dell'Unione.

⁷ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Le conseguenti modifiche dell'elenco degli impegni dell'Unione, che corrispondono alle condizioni previste dall'Unione per l'adesione del Regno Unito (come figurano nell'allegato della presente decisione), saranno allegate alla decisione che deve essere adottata dal comitato dell'AAP e diverranno quindi parte delle condizioni di adesione del Regno Unito all'accordo. L'elenco degli impegni dell'Unione rispecchierà le modifiche conseguenti nell'appendice I dell'accordo come segue:

- allegato 1, sezione 2 (Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE), punto 1:

il Regno Unito sarà aggiunto all'elenco delle parti dell'accordo che hanno accesso agli appalti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'Unione;

- allegato 6, sezione 2 (Contratti di concessioni di lavori aggiudicati dagli enti di cui agli allegati 1 e 2):
- il Regno Unito sarà aggiunto all'elenco delle parti dell'accordo che hanno accesso ai contratti di concessioni di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 DSP;
- nota a piè di pagina del titolo dell'appendice I, Impegni dell'Unione europea:

L'Unione chiarirà nell'elenco di cui all'appendice I che tutti i riferimenti alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori del Regno Unito attualmente figuranti nell'elenco degli impegni dell'Unione divengono obsoleti.

Riserve delle altre parti

Se un'altra parte dell'accordo pone restrizioni o eccezioni specifiche al proprio ambito di applicazione nei confronti del Regno Unito, ciò deve trovare riscontro nella decisione del comitato dell'AAP in termini di condizioni della parte all'adesione del Regno Unito. Le eventuali restrizioni o eccezioni all'ambito di applicazione di una parte specifiche per il Regno Unito non incidono tuttavia sull'offerta finale del Regno Unito illustrata sopra, né sull'ambito di applicazione reciproco concordato tra le attuali parti dell'accordo.

Raccomandazione

L'adesione del Regno Unito all'accordo dovrebbe mantenere l'attuale livello di apertura internazionale dei mercati degli appalti pubblici. Il Regno Unito, dopo l'adesione all'accordo, continuerà a godere dei diritti ed essere soggetto agli obblighi che ha attualmente nell'ambito dell'accordo in qualità di Stato membro dell'UE sulla base degli impegni attualmente contenuti nell'elenco dell'Unione. La Commissione raccomanda che l'offerta finale del Regno Unito venga accettata, fatte salve le condizioni di adesione del Regno Unito all'accordo poste dall'Unione.

Si propone quindi che la Commissione sia autorizzata ad esprimere in sede di comitato dell'AAP la posizione dell'Unione a favore dell'adesione del Regno Unito alle condizioni di seguito riportate, che devono trovare riscontro nella decisione del comitato dell'AAP.

In assenza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione che preveda un periodo di transizione, è opportuno che il Regno Unito sia autorizzato a depositare lo strumento di adesione a condizione di farlo:

- (a) non prima di 30 giorni prima della data in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione; ed
- (b) entro sei mesi dalla data della decisione del comitato dell'AAP, a meno che il periodo per la presentazione dello strumento non sia prolungato da tale comitato.

Il deposito dello strumento di adesione del Regno Unito deve essere considerato come non avvenuto ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 2, dell'accordo del 1994 e dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto se, entro i 30 giorni successivi al deposito, l'Unione europea informa il comitato che il Regno Unito continua a essere soggetto all'accordo a norma del diritto dell'Unione.

È opportuno autorizzare la Commissione, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica qualora le condizioni siano soddisfatte.

Nel caso in cui l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito preveda un periodo di transizione, l'Unione dovrebbe informare le altre parti dell'accordo che nel corso del periodo di transizione il Regno Unito deve essere trattato al pari di uno Stato membro ai fini dell'accordo. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe soggetto all'accordo fino alla data di scadenza del periodo di transizione concordato.

In tal caso il Regno Unito dovrebbe presentare una serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di transizione. Il comitato dell'AAP riesaminerà la serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* del Regno Unito e valuterà allora una decisione appropriata.

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁸.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato dell'AAP è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli appalti pubblici.

L'atto che il comitato dell'AAP è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante a norma del diritto internazionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo sugli appalti pubblici ("accordo") e i suoi Stati membri sono soggetti all'accordo a norma del diritto dell'Unione.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. L'accordo cesserà automaticamente di applicarsi al Regno Unito a decorrere da tale data.
- (3) Il 1° giugno 2018 il Regno Unito, con il sostegno dell'Unione, ha presentato domanda di adesione all'accordo.
- (4) A norma dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto, qualunque membro dell'OMC può aderire all'accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato. L'adesione avviene depositando presso il direttore generale dell'OMC uno strumento di adesione che enunci le condizioni così concordate. L'accordo entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30° giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.
- (5) Gli impegni del Regno Unito relativi all'ambito di applicazione in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'accordo il 2 ottobre 2018.
- (6) L'offerta finale del Regno Unito è appropriata, in quanto gli impegni del Regno Unito in termini di ambito di applicazione offrono all'Unione l'ambito di applicazione massimo di cui attualmente dispone il Regno Unito nel quadro dell'elenco AAP

dell'Unione, che corrisponde all'ambito di applicazione di cui attualmente dispone il Regno Unito, in quanto Stato membro, nel quadro dell'elenco dell'Unione. L'Unione dovrebbe garantire reciprocità di trattamento e adattare il proprio elenco degli impegni al fine di fornire un pari livello di accesso agli operatori economici del Regno Unito nel quadro dell'accordo. Sono inoltre necessari chiarimenti nell'elenco degli impegni dell'Unione di cui all'appendice I dell'accordo riveduto, in quanto il Regno Unito non sarà più soggetto a tale elenco nel quadro dell'accordo. Queste condizioni, come figurano nell'allegato della presente decisione, diverranno parte delle condizioni di adesione del Regno Unito all'accordo e saranno integrate nella decisione sull'adesione del Regno Unito che deve essere adottata dal comitato per gli appalti pubblici ("comitato dell'AAP").

- (7) È pertanto necessario stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato dell'AAP in merito all'adesione del Regno Unito all'accordo.
- (8) Nel caso in cui l'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione preveda un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito, l'Unione dovrebbe informare le altre parti dell'accordo che durante tale periodo di transizione il Regno Unito deve essere trattato al pari di uno Stato membro ai fini dell'accordo. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe soggetto all'accordo fino alla data di scadenza del periodo di transizione concordato. In tal caso il Regno Unito dovrebbe presentare una serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di transizione. Il comitato dell'AAP riesaminerà la serie aggiornata di risposte alla *Checklist of Issues* del Regno Unito e valuterà allora una decisione appropriata.
- (9) Benché il Regno Unito non sarà un paese terzo quando il comitato dell'AAP deciderà della sua adesione all'accordo, è nell'interesse dell'Unione provvedere affinché l'accordo entri in vigore per il Regno Unito a decorrere dalla data successiva a quella in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà ad essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.
- (10) Qualora il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a notificare al comitato dell'AAP, a nome dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del deposito dello strumento di adesione del Regno Unito, che il Regno Unito continua a essere soggetto all'accordo a norma del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per gli appalti pubblici ("comitato dell'AAP") è quella di approvare l'adesione del Regno Unito all'accordo sugli appalti pubblici ("accordo"), fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione e le condizioni di adesione di cui all'allegato della presente decisione, purché gli interessi dell'Unione non siano compromessi dalla posizione di altre parti dell'accordo.

Articolo 2

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione a norma dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che la decisione del comitato dell'AAP contenga disposizioni atte a garantire quanto segue:

- (1) in assenza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione che preveda un periodo di transizione, il Regno Unito è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMC a condizione di farlo:
 - (a) non prima di 30 giorni prima della data in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro; ed
 - (b) entro sei mesi dalla data della decisione del comitato dell'AAP, a meno che il periodo per la presentazione dello strumento non sia prolungato da tale comitato;
- (2) il deposito dello strumento di adesione del Regno Unito è considerato come non avvenuto ai fini dell'articolo XXIV, paragrafo 2, dell'accordo del 1994 e dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo riveduto se, entro i 30 giorni successivi al deposito, l'Unione informa il comitato dell'AAP che il Regno Unito continua a essere soggetto all'accordo a norma del diritto dell'Unione.

Articolo 3

Qualora il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, la Commissione è autorizzata a notificare al comitato dell'AAP, a nome dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del deposito dello strumento di adesione del Regno Unito, che il Regno Unito continua a essere soggetto all'accordo a norma del diritto dell'Unione.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*